

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 13 Luglio 2020 tra

- **C.D. S.p.A.** (di seguito la “**Società**”) C.F. 01457570065, numero REA AL-162836, con sede legale in 15048 Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani, 1, in persona della procuratrice Sig.ra Silvia Andreone  
Matricola INPS n. 0203465798

n. totale di dipendenti alla data attuale: 273

settore di attività prevalente: commercio articoli di oreficeria e gioielleria

CCNL applicato Commercio

- i sindacati      FILCAMS - CGIL NAZIONALE nella persona del Sig. Luca De Zolt  
                         FISASCAT - CISL NAZIONALE nella persona della Sig.ra Elena Vanelli  
                         UILTuCS NAZIONALE nella persona del Sig. Emilio Fagnoli
- la RSA aziendale nella persona della Sig.ra Alessandra Roveretti

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

è stata esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 22 del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall’art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 mediante esame congiunto in via telematica.

Premesso che

- in ragione dell’emergenza causata dalla diffusione del Corona Virus Covid-19 a livello nazionale e internazionale, il Governo ha emanato provvedimenti di contenimento della diffusione del virus, che hanno disposto, tra l’altro, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;
- in ragione di tali provvedimenti, la Società si è vista costretta a chiudere al pubblico i negozi e a sospendere l’attività su tutto il territorio nazionale fino al 17 maggio 2020;
- conseguentemente, in considerazione della situazione emergenziale presente, anche alla luce di quanto previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, la Società ha comunicato in data 27 marzo 2020 alla RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria e nazionali l’esigenza di ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga, per l’emergenza Covid-19 come disciplinata dall’art. 22 del DL n. 18/2020 e ha raggiunto con queste ultime un accordo in data 8 aprile 2020;
- facendo seguito alla precedente comunicazione, avendo già integralmente fruito del precedente periodo autorizzato di 9 settimane, la Società si trova nella necessità di prorogare la sospensione dal lavoro dei propri dipendenti con intervento della Cassa Integrazione in



Deroga per emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ("CIGD") per ulteriori 5 settimane dall'11 Maggio 2020, anche in forma non continuativa, e comunque sino al 31 agosto 2020, fino a zero ore, per tutti i dipendenti della Società cui è applicabile la predetta disciplina;

- tale misura si rende necessaria perché, anche a seguito della riapertura al pubblico degli esercizi commerciali della Società, gli orari di apertura e il numero di dipendenti presenti sono necessariamente ridotti alla luce del minor afflusso di clientela e della necessità di osservare il Protocollo per la Sicurezza del 24 aprile 2020 ("**Protocollo Sicurezza Covid-19**"), e ciò con conseguenti rilevanti ricadute economiche, finanziarie ed organizzative e, inoltre, anche negli altri comparti aziendali si rende necessario ridurre l'orario di lavoro osservato dai dipendenti, in ragione della rilevante diminuzione delle attività da svolgere;
- per tale ragione, la Società in data 4 giugno 2020 ha comunicato alla RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria nazionali l'esigenza di ricorrere alla proroga della CIGD;
- a tal fine in data 10 giugno 2020 le Parti hanno raggiunto un'intesa per la fruizione del periodo di ulteriori 5 settimane a livello nazionale, e pur tuttavia tenuto conto di quanto indicato nel successivo decreto interministeriale n. 9, del 20 giugno 2020 dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro ("**Decreto Interministeriale**"), per i lavoratori in forza presso unità operative site nelle Regioni Lombardia Veneto ed Emilia Romagna ("**Regioni Interessate**"), o domiciliati in tali regioni, prima di avere accesso al periodo ulteriore di 5 settimane previste a livello nazionale, si rende necessaria la fruizione del periodo di cassa integrazione di 4 settimane previsto dall'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020 successivamente convertito in legge;
- per tali ragioni alla luce di tale intervento regolamentare, previa informale convocazione, le Parti hanno posto in essere una consultazione integrativa relativa ai lavoratori delle Regioni Interessate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Come già comunicato la Società dichiara di non aver alcuna possibilità in base alla vigente legislazione di accedere alle forme di integrazione salariale previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterale previsti per specifici settori.
2. Alla luce di quanto previsto dal Decreto Interministeriale, le Parti concordano sulla necessità di far fruire ai lavoratori delle Regioni Interessate preventivamente del periodo di 4 settimane di



CIGD prevista dall'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020, successivamente convertito in legge.

3. Le organizzazioni sindacali e la RSA confermano la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIGD e confermano il parere favorevole alla fruizione della CIGD nei termini sopra indicati, a livello nazionale, e confermano altresì la sussistenza delle condizioni e la necessità di ricorrere al periodo aggiuntivo di CIGD di 4 settimane previsto dall'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020 (successivamente convertito in legge), per i lavoratori in forza presso unità operative site presso le Regioni Interessate o per i lavoratori domiciliati nelle medesime, e danno atto che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di CIGD.
4. Le Parti concordano pertanto che: **(i)** la Società potrà richiedere la fruizione della CIGD per la totalità dei lavoratori cui sia applicabile la disciplina CIGD, operativi nelle unità locali della Società non ubicate nelle Regioni Interessate, per l'ulteriore periodo di 5 settimane, anche non consecutive, a decorrere dall'11 maggio 2020 così come disposto all'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; **(ii)** la Società, per i lavoratori in forza presso unità operative site nelle Regioni Interessate o domiciliati nelle medesime, potrà richiedere la fruizione della CIGD prevista dall'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020 per l'ulteriore periodo di 4 settimane, anche non consecutive, a decorrere dall'11 maggio 2020, a seguito delle quali potrà richiedere, sempre per tali lavoratori l'ulteriore periodo di 5 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal termine delle 4 settimane previste dall'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020, così come disposto all'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
5. In particolare, la Società dichiara quanto segue:
  - Dipendenti interessati alla CIGD sono 270 dipendenti della Società di cui 14 Quadri, 237 impiegati e 19 operai.
  - Unità locali: Comuni di Valenza, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lecce, Milano, Mantova, Napoli, Padova, Roma, Torino, Venezia, Taormina e negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.
  - I lavoratori in forza nella regione Lombardia sono 59, e operano nelle seguenti unità operative:
    - Milano Piazza Duomo, 25
    - Milano Via Montenapoleone, 10



- Milano Corso Magenta, 77
- Milano Via Montenapoleone, 25
- Aeroporto di Milano Malpensa
- Mantova

In aggiunta i dipendenti residenti e/o domiciliati nella regione Lombardia (in forza presso unità locali fuori dalla Lombardia) sono 14 e hanno residenza/domicilio nelle seguenti province:

- Milano
  - Pavia
  - Monza Brianza
- I lavoratori in forza nella regione Veneto sono 6 e operano nelle seguenti unità operative:
    - Padova
    - Venezia
  - I lavoratori in forza nella regione Emilia Romagna sono 4 e operano nella seguente unità operativa:
    - Bologna

6. L'erogazione dell'indennità di CIGD ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS.

7. La Società comunica, inoltre, che sono state adottate le misure previste Protocollo Sicurezza Covid-19, e si impegna a mantenere in essere tali misure fino a quanto a ciò sarà tenuta per legge.

8. Resta integralmente confermato quanto già previsto da altri accordi tra le Parti.

Le Parti si danno atto di avere espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dalle vigenti disposizioni e di aver raggiunto il presente accordo che viene letto, confermato e sottoscritto.


**La Società**  
C.D. S.p.A.

Sig.ra Silvia Andreone




**FILCAMS – CGIL NAZIONALE**

Sig. Luca De Zolt




**FISASCAT – CISL NAZIONALE**

Sig.ra Elena Vanelli



**UILTuCS NAZIONALE**

Sig. Emilio Fagnoli



**La RSA**

Sig.ra Alessandra Roveretti

